



*Comune di Gonzaga*  
*Provincia di Mantova*

**REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
NELL'AMBITO DELL'UTILIZZO DI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA**

*(Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_)*

## INDICE

Art. 1 – Oggetto	4
Art. 2 – Norme di riferimento	4
Art. 3 – Definizioni	5
Art. 4 – Principi generali	6
Art. 5 – Finalità istituzionali di sistemi di videosorveglianza	7
Art. 6 – Caratteristiche dei sistemi di videosorveglianza	8
Art. 6.1 – Impianti in prossimità di Istituti scolastici	9
Art. 6.2 – Sistemi di rilevazione degli accessi dei veicoli ai centri storici e ZTL	9
Art. 6.3 – Monitoraggio e controllo del traffico	9
Art. 6.4 – Controllo del deposito dei rifiuti	10
Art. 6.5 – Sistema integrato di videosorveglianza	10
Art. 6.6 – Utilizzo telecamere mobili e riposizionabili (“fototrappole”)	10
Art. 6.7 – Utilizzo di “microcamere”	11
Art. 6.8 – Utilizzo ulteriori strumenti di videoripresa (droni)	12
Art. 6.9 – Utilizzo strumenti di geolocalizzazione	12
Art. 7 – Titolare del trattamento	12
Art. 8 – Responsabile del trattamento	13
Art. 9 – Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo	14
Art. 10 – Nomina degli incaricati alla gestione del trattamento dati dell’impianto di videosorveglianza	14
Art. 11 – Accesso ai sistemi	15
Art. 12 – Altri Responsabili	15
Art. 13 – Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali	15
Art. 14 – Modalità da adottare per i dati videoripresi	16
Art. 15 – Obblighi degli operatori	17
Art. 16 – Informazioni agli interessati al trattamento	17
Art. 17 – Diritti dell’interessato	18
Art. 18 – Procedure per l’accesso alle immagini	19
Art. 19 – Sicurezza dei dati	19
Art. 20 – Accertamenti di illeciti ed Indagini di Autorità Giudiziaria o di Polizia	20
Art. 21 – Comunicazione e diffusione dei dati personali	20
Art. 22 – Cessazione dei dati personali	21
Art. 23 – Mezzi di ricorso, tutela amministrativa e giurisdizionale	21

Art. 24 – Tutela dei dati personali	21
Art. 25 – Rinvio dinamico	21
Art.26 – Entrata in vigore	

## CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1 – Oggetto

Oggetto del presente regolamento sono gli impianti di cui è composto il sistema di videosorveglianza attivato nel territorio del Comune di Gonzaga (MN).

Ai fini del presente regolamento sono attivabili impianti di **fotosorveglianza e videosorveglianza fissi e mobili**, posizionabili in aree del territorio comunale individuate dal Corpo di Polizia Locale e precisamente:

- Fissi: dispositivi collocati in maniera permanente presso il territorio comunale urbano ed extraurbano;
- Mobili: dispositivi collocati in maniera temporanea presso il territorio comunale urbano ed extraurbano secondo le disposizioni di servizio.

Il sistema di videosorveglianza del Comune è integrato con le apparecchiature di **rilevazione della targa dei veicoli in transito**, poste lungo i varchi di accesso perimetrali alla rete viaria cittadina, ai fini della sicurezza urbana. La disciplina relativa al trattamento dati, di cui al presente regolamento, si applica anche a tali apparecchi, in quanto e nei limiti in cui consentono la ripresa delle immagini e la registrazione dei dati alfanumerici contenuti nelle targhe veicolari.

Per specifiche finalità concernenti la tutela dell'ordine, la sicurezza urbana, la prevenzione, l'accertamento e la repressione dei reati, per l'eventuale ripresa di situazioni di criticità per la sicurezza propria e altrui nonché per attività di polizia giudiziaria, gli operatori di Polizia Locale possono essere dotati di sistemi di **microtelecamere**, quali:

- indossate sulla divisa (body cam);
- installate sui veicoli (dash cam);
- installate su apparecchi a pilotaggio remoto (droni).

L'utilizzo dei suddetti dispositivi elettronici, in considerazione della peculiarità dei fini istituzionali perseguiti, è assoggettato alla disciplina di cui al presente regolamento ed alle disposizioni dettate dal Garante della privacy.

Le immagini di qualsiasi entità qualora rendano possibile l'identificazione del soggetto a cui si riferiscono, costituiscono dati personali. La videosorveglianza dà luogo, pertanto, a trattamento di dati personali e incide sul diritto alla riservatezza delle persone fisiche eventualmente presenti nell'area sottoposta a ripresa.

### Art. 2 - Norme di riferimento

Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia a quanto disposto dalla legislazione vigente. In particolare si fa riferimento a quanto segue:

- **Linee guida n. 3/19 sul trattamento di dati personali attraverso dispositivi video dell'European Data Protection Board (EDPB)**, adottate il 10 luglio 2019, di seguito Linee guida EDPB.
- **D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679"** del Parlamento europeo e

del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

- **D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51, “Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio**, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

- **DPR 15 gennaio 2018, n. 15, “Regolamento a norma dell’articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196**, recante l’individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia”;

- **Circolare 2 marzo 2012, n. 558/SICPART/421.2/70/224632**, Direttiva del Ministero dell’Interno sui sistemi di videosorveglianza in ambito comunale;

- Provvedimento in materia di videosorveglianza del Garante per la protezione dei dati personali dell’8 aprile 2010;

- **Legge n. 38/2009** recante “misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale nonché in tema di atti persecutori”.

- **Decreto Ministero dell’Interno 05/08/2008** (GU n. 186 del 09.08.2008);

- **D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196**, “Codice in materia di protezione dei dati personali”;

- **D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267**, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

## **Art. 3 – Definizioni**

Ai fini del presente Regolamento si intende

- per «**dato personale**»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»). Si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
- per «**trattamento**»: qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
- per «**banca dati**»: l’insieme organizzato di dati personali, formatosi attraverso le apparecchiature di registrazione e ripresa video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nelle aree interessate dalle riprese ;
- per «**profilazione**»: qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali finalizzato alla definizione di un ipotetico profilo identitario della specifica persona fisica, in particolare per analizzare il comportamento, l’ubicazione o gli spostamenti del soggetto;

- per «**pseudonimizzazione**»: il trattamento dei dati personali in modo tale che i suddetti dati non possano più essere attribuiti al soggetto senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive. Tali informazioni aggiuntive devono essere conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire la non identificabilità sopracitata;
- per «**titolare del trattamento**»: il Sindaco del Comune di Gonzaga (MN) che determina le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali.
- per «**responsabile del trattamento**»: la persona fisica, legata da rapporto di servizio al Comune di Gonzaga (MN) e preposta dal Sindaco al trattamento dei dati personali;
- per «**incaricato del trattamento**»: la persona fisica che abbia accesso a dati personali e agisca sotto l'autorità del titolare o del responsabile del trattamento (previa formazione);
- per «**interessato**»: la persona fisica cui si riferiscono i dati personali oggetto di trattamento;
- per «**terzo**»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non sia: l'interessato, il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile;
- per «**consenso dell'interessato**»: qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell'interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento;
- per «**violazione dei dati personali**»: la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;

#### **Art. 4 - Principi generali**

1. Le norme del presente Regolamento si fondano sui principi di liceità, necessità, proporzionalità e finalità di cui all'art. 5 del Regolamento Europeo n. 679/2016 come di seguito definiti:

**a) Principio di liceità:** il trattamento di dati personali effettuato attraverso sistemi di videosorveglianza da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, deve infatti essere necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui il Comune e il Comando di Polizia Locale sono investiti;

**b) Principio di necessità:** i sistemi di videosorveglianza sono configurati per l'utilizzazione al minimo di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possano essere realizzate mediante rispettivamente dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità;

**c) Principio di proporzionalità:** nel contemperare le esigenze di implementazione del sistema di videosorveglianza e il grado di rischio connesso al trattamento dei dati personali, va evitata la rilevazione di dati personali in aree o attività che non sono soggette

a concreti pericoli o per le quali non ricorra un'effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni pubblici, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci e inidonee altre misure, quali i controlli da parte di addetti, i sistemi di allarme, le misure di protezione degli ingressi e le abilitazioni agli ingressi. La proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento;

**d) Principio di finalità:** gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi, è consentita la video sorveglianza come misura complementare volta a migliorare la sicurezza all'interno o all'esterno di edifici o impianti ove si svolgano attività produttive, industriali, commerciali o di servizi, o che hanno lo scopo di agevolare l'eventuale esercizio, in sede di giudizio civile o penale, del diritto di difesa del titolare del trattamento o di terzi sulla base di immagini utili in caso di fatti illeciti.

2. L'attività di videosorveglianza è esercitata osservando le seguenti prescrizioni:

- a) sono fornite indicazioni chiare alle persone che possono essere videoriprese, anche se sintetiche, in merito alla presenza in loco di impianti di videosorveglianza (informativa di primo e secondo livello);
- b) è scrupolosamente rispettato il divieto di controllo a distanza dei lavoratori;
- c) sono raccolti i dati personali necessari per il perseguimento delle finalità, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo di visuale delle riprese, evitando, quando non indispensabili, immagini dettagliate, ingrandite o con particolari non rilevanti;

## **Art. 5 – Finalità istituzionali dei sistemi di videosorveglianza**

Le finalità di utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Gonzaga (MN) dalla legge 7 marzo 1986, n. 65 sull'ordinamento della polizia municipale, dalla legge regionale n. 12/2006, dallo statuto e dai regolamenti comunali, nonché dalla legge n. 48 del 13 aprile 2017 "disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città" e dalle altre disposizioni normative applicabili al Comune di Gonzaga (MN). In particolare, l'uso di impianti di videosorveglianza è strumento per l'attuazione di un sistema integrato di politiche per la sicurezza urbana, di cui alle fonti normative sopra citate.

La disponibilità tempestiva di immagini presso il Comune costituisce uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione della Polizia Locale sul territorio comunale, in stretto raccordo con le altre forze dell'ordine.

In particolare, i sistemi di videosorveglianza attivati dall'Amministrazione sono finalizzati a:

- **alla tutela dell'ordine e della Sicurezza Pubblica, altresì nella sua declinazione locale di Sicurezza Urbana, con particolare riguardo alla quietà pubblica e alla civile convivenza**, rilevando situazioni di pericolo e consentendo l'intervento degli operatori;
- **prevenire, accertare e reprimere gli atti delittuosi**, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale;
- **tutelare gli immobili di proprietà o in gestione dell'Amministrazione Comunale e gli edifici pubblici** e a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento;

- **al monitoraggio del traffico** anche mediante utilizzo di telecamere che permettano **il trattamento automatizzato del rilevamento delle targhe**;
- **acquisire elementi probatori in fattispecie di violazioni amministrative o penali**;
- **controllare situazioni di degrado caratterizzate da abbandono di rifiuti** su aree pubbliche ed accertare l'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose;
- **monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti, modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti**;

In base al Principio di Liceità, come definito ai sensi dell'art.6 co.1 lett.e) co.3 ed dell'art.9 co.2 lett.g) del GDPR, Il Trattamento l'uso dei dati personali nell'ambito definito dal presente Regolamento, non necessita del consenso degli interessati in quanto viene effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico. o comunque connesso all'esercizio di pubblici poteri e allo svolgimento di funzioni istituzionali di cui è investito il Comune.

Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'art. 4 dello statuto dei lavoratori (legge 300 del 20 maggio 1970) per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati. Gli impianti di videosorveglianza non potranno altresì essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica.

Si è provveduto ad effettuare la valutazione di impatto (DPIA), prevista dall'articolo 35 del Regolamento UE.

## **CAPO II. SICUREZZA E SISTEMI PER IL TRATTAMENTO DEI DATI- LIMITI ALLA UTILIZZABILITA'DEI DATI**

### **Art.6 – Caratteristiche dei sistemi di videosorveglianza utilizzati dal Comune**

1.Le caratteristiche tecniche dei sistemi di videosorveglianza sono indicate nei relativi progetti approvati con Delibera di Giunta comunale e comunicate al Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica istituito presso la Prefettura di Mantova

2.Il sistema di video sorveglianza è a circuito chiuso ed i relativi elaboratori non sono interconnessi con altri sistemi, archivi o banche dati, né accessibili da altre periferiche; il sistema informativo ed i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzati mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

L'utilizzo degli impianti del Comune consentito esclusivamente per il controllo di quanto si svolge nei luoghi pubblici, mentre esso non è consentito nelle proprietà private, se non ad uso pubblico e comunque previa sottoscrizione di convenzione tra le parti.



Le telecamere possono essere dotate di brandeggio, di zoom ottico e digitale, di riconoscimento alfanumerico di targhe e anche dotate di infrarosso.

### **Art.6.1 Impianti in prossimità di Istituti scolastici**

Il sistema di videosorveglianza attivo presso Istituti scolastici dovrà garantire il diritto dello studente alla riservatezza (art. 2, comma 2, D.P.R. n. 249/1998), prevedendo l'utilizzo di tali sistemi in casi di stretta indispensabilità, al fine di tutelare l'edificio ed i beni scolastici da atti vandalici, circoscrivendo le riprese alle sole aree interessate ed attivando gli impianti negli orari di chiusura degli Istituti.

È vietato, altresì, attivare le telecamere in coincidenza con lo svolgimento di eventuali attività extrascolastiche che si svolgono all'interno della scuola.

Laddove la ripresa delle immagini riguardi anche le aree perimetrali esterne degli edifici scolastici, l'angolo visuale deve essere delimitato alle sole parti interessate, escludendo dalle riprese le aree non strettamente pertinenti l'edificio.

### **Art. 6.2 Sistemi di rilevazione degli accessi dei veicoli ai centri storici e Zone a Traffico Limitato (ZTL)**

Le attività sanzionatorie sono svolte dalle Polizie Locali, secondo le norme previste dall'art. 7 del D.Lg. 30 aprile 1992, nr. 285 ("Nuovo Codice della Strada"). Il D.P.R. 22 giugno 1999, nr. 250 definisce le modalità inerenti alla gestione degli accessi ai centri storici mediante sistemi elettronici. In tal senso i sistemi di rilevazione degli accessi consentono di:

- a) Identificare gli interessati, per il tramite della targa, solo per l'accertamento della violazione delle regole concernenti gli orari di ingresso e di uscita dalla Ztl dei veicoli adibiti e per l'applicazione della relativa sanzione;
- b) In caso di ingresso e di uscita di un veicolo nei tempi consentiti, la cancellazione delle immagini (numero di targa e altre informazioni raccolte) subito dopo l'uscita;
- c) In caso di infrazione, la conservazione delle informazioni rilevanti si attua per il periodo necessario alla contestazione dell'infrazione stessa, all'applicazione della sanzione e alla definizione dell'eventuale contenzioso.

In base alle direttive impartite dal Ministero della Funzione Pubblica alle immagini le fotografie scattate in occasione delle violazioni al Codice della Strada non saranno mai allegare al verbale e al fine di migliorare i servizi verso i cittadini e consentire un accesso agli atti tempestivo (ai sensi della L. 241/1990 e successive modifiche), è possibile, da parte degli interessati, accedere alle immagini delle fotografie attraverso propri portali internet.

Per l'accesso in sicurezza, l'utente dovrà essere in possesso di tre chiavi univoche (la targa del veicolo, la data della violazione, il numero del verbale riportato dal documento notificato all'intestatario dell'autoveicolo).

### **Art. 6.3 Monitoraggio e controllo del traffico**

Per assolvere alle finalità previste al precedente art. 5 comma 2 lett. e), nel rispetto delle indicazioni di cui alla Direttiva Ministeriale n. 300-A-5620-17-144-5-20-3 del 21 luglio 2017, i sistemi software di gestione delle immagini possono essere dotati di funzionalità che

consentono la rilevazione, da postazioni fisse o mobili, in forma aggregata ed anonima di dati quantitativi del traffico veicolare e la interrogazione automatica di banche dati centrali per la rilevazione in tempo reale di dati relativi alla presenza di criticità per la circolazione stradale, illeciti di natura amministrativa quali il possesso dell'assicurazione RCA e revisione in corso di validità, o di natura penale o svolgimento di indagini di polizia giudiziaria quali l'individuazione di veicoli rubati.

#### **Art. 6.4 controllo del deposito dei rifiuti**

In applicazione dei richiamati principi di liceità, finalità e proporzionalità, l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza risulta consentito con riferimento alle attività di controllo volte ad accertare l'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose solo se non risulta possibile, o si riveli non efficace, il ricorso a strumenti e sistemi di controllo alternativi.

Analogamente, l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza è lecito se risultano inefficaci o inattuabili altre misure nei casi in cui si intenda monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti, la cui violazione è sanzionata amministrativamente (art. 13, legge 24 novembre 1981, n. 689).

Per particolari necessità o situazioni che richiedono l'utilizzo di attrezzature specializzate e personale esterno il Titolare del trattamento può conferire la nomina di Responsabile Esterno a persone o società esterne con apposito atto che dovrà contenere disposizioni specifiche sul trattamento dei dati personali, regole e modalità di trattamento.

#### **Art.6.5 Sistema integrato di videosorveglianza**

Al fine di promuovere la sicurezza integrata sul territorio, recependo i contenuti della legge 48/2017 (Decreto Sicurezza Minniti) "*Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città*" ed in particolare rispetto le previsioni di cui all'art. 7 dello stesso, possono essere individuati specifici obiettivi per incrementare il controllo del territorio attraverso il concorso, sotto il profilo di sostegno strumentale, finanziario e logistico, di soggetti pubblici e privati. Tali obiettivi sono individuati nell'ambito dei "patti per l'attuazione della sicurezza urbana" di cui all'art. 5 del predetto decreto.

#### **Art. 6.6 Utilizzo telecamere mobili e riposizionabili ("fototrappole").**

Il Comando di Polizia Locale può dotarsi di telecamere riposizionabili, anche del tipo "fototrappola", con generazione di allarmi da remoto per il monitoraggio attivo.

Le modalità di impiego dei dispositivi in questione saranno disciplinate ed aggiornate periodicamente con apposito Provvedimento del Comando di Polizia Locale.

Gli apparati di videosorveglianza modulare riposizionabili vengono installati secondo necessità, esclusivamente nei luoghi teatro di illeciti penali o amministrativi ricorrenti. Qualora non sussistano finalità di sicurezza o necessità di indagine previste dal D.lgs 51/2018 che esimano il Titolare dall'obbligo di informazione, si provvederà alla previa collocazione della adeguata cartellonistica, per l'informativa agli utenti frequentatori di dette aree. In ogni caso le modalità di impiego, trattamento e di conservazione dovranno rispettare quanto indicato nel presente regolamento, nonché quanto disposto dalla vigente normativa.

### **Art. 6.7 Utilizzo di “microcamere”.**

Gli operatori di Polizia Locale possono essere dotati nello svolgimento di servizi operativi e di controllo del territorio di **microtelecamere** da

- indossate sulla divisa (body cam);
- installate sui veicoli (dash cam);

Le videocamere e le schede di memoria di cui sono dotati i sistemi in oggetto dovranno essere contraddistinte da un numero seriale che dovrà essere annotato in apposito registro recante il giorno, l'orario, i dati indicativi del servizio, la qualifica e il nominativo del dipendente che firmerà la presa in carico e la restituzione. La scheda di memoria, all'atto della consegna ai singoli operatori, non dovrà contenere alcun dato archiviato. Il sistema di registrazione dovrà essere attivato solo in caso di effettiva necessità, cioè in relazione all'evolversi degli scenari di sicurezza o che facciano presupporre una criticità o un dovere istituzionale tali da richiedere una assoluta tempestività dell'iniziativa (es: esecuzione attività di polizia giudiziaria, la necessità di documentare l'infortunistica stradale, ecc.)

L'operatore deve avvisare i presenti che sta effettuando una registrazione; tale avviso deve emergere nel contenuto delle immagini registrate. Al termine del servizio, il capo pattuglia provvederà a riversare le immagini su supporto CD o su apposito file nel server all'uopo predisposto.

Il Responsabile del Servizio curerà la predisposizione di uno specifico Disciplinare Interno per l'utilizzo di microcamere da somministrare agli operatori di Polizia Locale che saranno dotati di microcamere, con specificazione: dei casi in cui le microcamere devono essere attivate, dei soggetti eventualmente autorizzati a disporre l'attivazione (ad es. il capo-pattuglia), delle operazioni autorizzate nel caso di emergenza e di ogni altra misura organizzativa e tecnologica necessaria alla corretta e legittima gestione di detti dispositivi.

Lo stesso disciplinare individuerà i soggetti incaricati muniti di apposite credenziali e le modalità per il trasferimento dei dati di interesse, nonché la loro conservazione nei limiti previsti dalla vigente normativa quando, nel rispetto delle finalità da perseguire, sia necessario che la conservazione si protragga per un tempo superiore. Le operazioni di accesso ed estrazione dei dati raccolti effettuate dai soggetti a ciò specificamente autorizzati, devono essere tracciate.

I dispositivi di cui al presente articolo devono disporre di un sistema di criptazione delle immagini e dei filmati al fine di tutelare i contenuti registrati in relazione ad un eventuale furto o ad un'eventuale contestazione da parte di terzi; la decriptazione delle immagini avviene mediante software da utilizzare su personal computer da parte del personale a ciò preposto ed autorizzato.

Il trattamento dei dati personali effettuati con simili sistemi di ripresa deve rispettare i principi di cui all'art. 4 del presente Regolamento nonché quanto disposto dalla vigente normativa.

### **Art. 6.8 Utilizzo ulteriori strumenti di videoripresa (droni)**

Il Comando di Polizia Locale, per lo svolgimento delle attività di competenza può dotarsi di ogni altra tecnologia di ripresa video e di captazione di immagini necessaria al raggiungimento delle finalità istituzionali.

In particolare il Comando di Polizia Locale può dotarsi di Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto (droni) sia per l'esecuzione di riprese ai fini di tutela della sicurezza urbana, sia per finalità di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.

In ogni caso, i dispositivi e il loro utilizzo devono essere conformi alla normativa vigente, con particolare riferimento alla regolamentazione adottata dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile e al Codice della Navigazione.

Le modalità di impiego dei dispositivi in questione saranno disciplinate e periodicamente aggiornate con apposito Provvedimento del Comando di Polizia Locale.

In ogni circostanza le modalità di trattamento e di conservazione dovranno rispettare quanto indicato dal presente regolamento, nonché quanto disposto dalla vigente normativa.

### **Art. 6.9 Utilizzo strumenti di geolocalizzazione**

Il Comando di Polizia Locale, per lo svolgimento delle attività di competenza può dotarsi di ogni altra tecnologia di captazione di segnali identificativi necessari al raggiungimento delle finalità istituzionali.

In particolare il Comando di Polizia Locale può dotarsi di sistemi di localizzazione satellitare installati sui veicoli in uso che potranno essere visualizzati su monitor dedicati, "in tempo reale"; in particolare tali dispositivi potranno identificare: la posizione dei veicoli e, se del caso, l'operatore esclusivamente allo scopo di coordinare le attività e di gestire in modo più efficiente il servizio o eventuali situazioni di criticità ed emergenza, con la conseguente tutela della incolumità del personale in servizio.

Il trattamento sarà dettagliato nello strumento del Disciplinare per la geolocalizzazione dei mezzi in dotazione alla Polizia Locale e fornirà le seguenti specifiche garanzie:

- la configurazione del sistema avverrà in modo da rilevare la posizione geografica con una cadenza temporale strettamente proporzionata alle finalità perseguite;
- l'accesso ai dati trattati sarà consentito esclusivamente al personale incaricato e dotato di specifica autorizzazione;
- saranno adottate misure preordinate alla cancellazione automatica dei dati decorso il termine di conservazione;
- l'identificazione dei soggetti interessati avverrà solo in caso di necessità.

## **CAPO III**

### **OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO, PER IL RESPONSABILE E GLI INCARICATI**

#### **Art. 7 – Titolare del trattamento**

Il Comune di Gonzaga (MN) nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, rientrante nel campo di applicazione del presente regolamento, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne

ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37 e 38 del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30/6/2003, n. 196 e successive modificazioni. A tal fine il Comune di Gonzaga (MN) è rappresentato dal Sindaco, a cui compete:

- a) la definizione di linee organizzative per l'applicazione della normativa di settore;
- b) la notifica al Garante per la protezione dei dati personali in merito a potenziali violazioni ("data breach");
- c) la nomina dei responsabili della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza e dei responsabili del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza, impartendo istruzioni ed assegnando compiti e responsabilità;
- d) la predisposizione le linee guida di carattere fisico, logico ed organizzativo per la sicurezza del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza;
- e) il controllo puntuale sull'osservanza delle disposizioni impartite.

### **Art. 8 – Responsabile del trattamento**

Il Responsabile del Servizio di Polizia Locale di Gonzaga (MN) o altra persona individuata dal Sindaco, è designato quale Responsabile del Trattamento dei dati personali trattati mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento. La nomina è effettuata con atto del Sindaco, nel quale sono analiticamente specificati i compiti affidati.

In particolare:

- a) il Responsabile del trattamento individuerà e nominerà con propri atti i soggetti autorizzati al trattamento impartendo loro apposite istruzioni organizzative e operative per il corretto, lecito, pertinente e sicuro trattamento dei dati in ossequio alle previsioni di cui all'art. 29, RGPD e, ove necessari, i "soggetti designati per specifici compiti e funzioni" di cui all'art. 2 – quaterdecies del Codice in materia di protezione dei dati personali (come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018); detti soggetti saranno opportunamente istruiti e formati da parte del Responsabile del trattamento con riferimento alla tutela del diritto alla riservatezza nonché alle misure tecniche e organizzative da osservarsi per ridurre i rischi di trattamenti non autorizzati o illeciti, di perdita, distruzione o danno accidentale dei dati;
- b) il Responsabile del Trattamento non ricorre ad un altro responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del Titolare del Trattamento;
- c) il Responsabile del Trattamento tratta i dati personali soltanto su istruzione documentata del Titolare;
- d) il Responsabile del Trattamento assicura che i dati personali siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- e) il Responsabile del Trattamento, tenuto conto dello stato dell'arte, della natura, dell'oggetto, del contesto, delle finalità del trattamento e, in particolar modo, del rischio di probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, adotta tutte le misure tecniche ed organizzative necessarie per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ai sensi dell'articolo 32 del RGPD;
- f) il Responsabile del Trattamento assicura l'adozione di procedure volte a testare, verificare e valutare costantemente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative adottate al fine di garantire la sicurezza del trattamento;

- g) il Responsabile del Trattamento assiste il Titolare nelle eventuali procedure di notifica di violazione dei dati personali al Garante per la protezione dei dati personali e di comunicazione di violazione dei dati personali all'interessato ai sensi degli artt. 33 e 34 del RGPD;
- h) il Responsabile del Trattamento affianca il Titolare, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 30, paragrafo 1, del RGPD, nell'istituzione e aggiornamento del Registro delle attività di trattamento, tenuto in forma scritta, anche in formato elettronico;
- i) il Responsabile del Trattamento garantisce che il Responsabile della Protezione dei Dati designato dal Titolare del trattamento, sia tempestivamente e adeguatamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali e si impegna ad assicurargli l'affiancamento necessario per l'esecuzione dei suoi compiti;
- j) il Responsabile del Trattamento è responsabile della custodia e del controllo dei dati personali di competenza affinché sia ridotto al minimo il rischio di distruzione o perdita dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta

#### **Art. 9 – Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo**

1. L'accesso alla sala di controllo è consentito solamente al personale in servizio della Polizia Locale autorizzato ai sensi dell'art. 8, dal Responsabile del Servizio e agli incaricati addetti ai servizi, di cui ai successivi articoli.
2. Eventuali accessi di persone diverse da quelli innanzi indicate devono essere autorizzati, di volta in volta, dal Responsabile del Servizio della Polizia Locale.
3. Possono essere autorizzati all'accesso solo incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'Ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali e il personale delle forze dell'ordine.
4. Il Responsabile della gestione e del trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.
5. Gli incaricati dei servizi di cui al presente regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

#### **Art. 10 – Nomina degli incaricati alla gestione del trattamento dati dell'impianto di videosorveglianza**

1. Il responsabile designa e nomina tutti gli operatori che, in via principale o residuale, effettuano o dovranno effettuare un trattamento dei dati.
2. La gestione dell'impianto di videosorveglianza è riservata agli organi di Polizia Locale.
4. Con l'atto di nomina, ai singoli incaricati saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi; in ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento.

5. Nell'ambito degli incaricati, verranno designati, con l'atto di nomina, i soggetti cui è affidata la custodia e conservazione delle password e delle chiavi di accesso alla sala operativa ed agli armadi per la conservazione dei supporti contenenti le immagini.

#### **Art. 11 – Accesso ai sistemi**

1. L'accesso ai sistemi è consentito esclusivamente al responsabile e ai soggetti, come indicati nei punti precedenti.
2. Gli incaricati del trattamento saranno dotati di propria password di accesso al sistema, che, previa comunicazione scritta al responsabile, potranno autonomamente e periodicamente modificare.
3. Il sistema dovrà essere fornito di "log" di accesso, che saranno conservati per la durata di anni uno.

#### **Art. 12. Altri Responsabili**

Il Responsabile del Trattamento dei dati, di norma, è autorizzato dal Titolare a ricorrere a Responsabili esterni del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate che assicurino la tutela dei diritti dell'interessato, in tutti i casi in cui egli, per la gestione/assistenza del sistema di videosorveglianza, faccia ricorso a soggetti esterni ai quali affidare incarichi, servizi, lavori, forniture o consulenze che comportino un trattamento di dati per conto dell'Ente.

In questi casi, su tale altro Responsabile del Trattamento sono imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico, obblighi di protezione prevedendo, in particolare, garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate. Qualora tra le mansioni dell'altro Responsabile esterno rientrino anche compiti relativi all'amministrazione di sistemi informatici, la designazione prevedrà anche gli aspetti di competenza in ottemperanza alle prescrizioni in materia di amministratore di sistema.

### **CAPO IV TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

#### **Art. 13 – Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali**

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
  - a) trattati su uno dei presupposti di liceità che il codice prevede espressamente negli artt. 18 – 22 "Regole ulteriori per i soggetti pubblici";
  - b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 3 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati;
  - c) il sistema informativo ed il relativo programma informatico sono conformati, già in origine, in modo da non utilizzare dati relativi a persone identificabili quando le finalità del trattamento possono essere realizzate impiegando solo dati anonimi;
  - d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dai successivi commi 3 e 4;

- e) trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico, di cui agli artt. 3 e 18, con modalità volta a salvaguardare l'anonimato ed in ogni caso successivamente alla fase della raccolta, atteso che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale.
- f) l'attività di videosorveglianza è effettuata nel rispetto del c.d. principio di proporzionalità nella scelta delle modalità di ripresa e dislocazione.

2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza installate sul territorio comunale.

I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti dalla stazione di monitoraggio e controllo, presso la sala controllo del Comando di Polizia Locale o altra sede idonea. In questa sede le immagini saranno visualizzate su monitor e registrate su un supporto magnetico. La conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza è limitata così come consentito dalla legge.

4. Qualora l'attività sia finalizzata alla tutela della sicurezza urbana, il termine massimo di conservazione dei dati è fissato in 7 giorni successivi alla rilevazione dell'informazione e delle immagini, fatte salve specifiche esigenze di ulteriore conservazione.

#### **Art. 14 – Modalità da adottare per i dati videoripresi**

1. I monitor degli impianti di videosorveglianza sono collocati in modo tale da non permettere la visione delle immagini, neanche occasionalmente, a persone estranee non autorizzate.

2. L'accesso alle immagini da parte del responsabile e degli incaricati del trattamento dei dati si limita alle attività oggetto della sorveglianza; eventuali altre informazioni di cui vengano a conoscenza mentre osservano il comportamento di un soggetto ripreso, non devono essere prese in considerazione.

3. Nel caso le immagini siano conservate, i relativi supporti vengono custoditi, per l'intera durata della conservazione, in cassaforte o simile struttura dotato di serratura, apribile solo dal Responsabile e dagli incaricati del trattamento dei dati.

4. La cancellazione delle immagini sarà garantita mediante gli strumenti e le procedure tecnologiche più avanzate; le operazioni di cancellazione devono essere effettuate esclusivamente all'interno dell'ambiente a ciò deputato sito all'interno del Comando di Polizia Locale.

5. Nel caso il supporto debba essere sostituito per eccessiva usura, sarà distrutto in modo da renderlo inutilizzabile, non permettendo il recupero dei dati in esso presenti.

6. L'accesso alle immagini ed ai dati personali è consentito:

- al Responsabile ed agli incaricati dello specifico trattamento di cui all'art. 7;
- ai preposti alle indagini dell'Autorità Giudiziaria e di Polizia;
- all'Amministratore di sistema del Comune ed alla ditta fornitrice dell'impianto nei limiti strettamente necessari alle loro specifiche funzioni di manutenzione;
- all'interessato debitamente autorizzato in quanto oggetto di riprese.

7. Nel caso di accesso ai dati da parte dell'interessato questi avrà visione solo delle immagini che lo riguardano direttamente (*vedi art. 19 "Procedure per l'accesso alle immagini da parte dell'interessato o di altro soggetto privato"*)



8. Tutti gli accessi alla visione saranno documentati mediante l'annotazione in un apposito **"registro delle attività di trattamento e degli accessi"** (cartaceo od informatico), conservato nei locali del Comando di Polizia Locale, nel quale sono riportati:

- la data e l'ora d'accesso;
- l'identificazione del terzo autorizzato;
- i dati per i quali si è svolto l'accesso;
- gli estremi e la motivazione dell'autorizzazione all'accesso;
- le eventuali osservazioni dell'incaricato;
- la sottoscrizione del medesimo.

9. Non possono essere rilasciate copie delle immagini registrate concernenti altri soggetti diversi dall'interessato, salvi i casi particolarmente meritevoli di tutela.

10. La diffusione di immagini personali è consentita quando la persona interessata ha espresso il proprio consenso o è necessaria per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica o è giustificata da necessità di giustizia o di polizia; essa è comunque effettuata con modalità tali da non recare pregiudizio alla dignità della persona.

#### **Art. 15 – Obblighi degli operatori**

1. L'utilizzo del brandeggio da parte degli operatori e degli incaricati al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati nel presente regolamento e dalle norme in materia.

2. L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolge nei luoghi pubblici mentre esso non è ammesso nelle proprietà private.

3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità e a seguito di regolare autorizzazione di volta in volta del Responsabile del Servizio di Polizia Locale.

4. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

#### **Art. 16 – Informazioni agli interessati al trattamento**

In prossimità dei dispositivi di videosorveglianza deve essere apposto il cartello con l'informativa sintetica. Sul sito comunale e presso il Comando della Polizia Locale è disponibile l'informativa completa come da allegato nr.1.

I dipendenti autorizzati all'utilizzo del dispositivo "body cam" sono informati che l'accensione dello stesso comporta anche l'acquisizione di dati che li riguardano. Ad ogni modo l'operatore ha l'obbligo di avvisare i presenti che sta effettuando una registrazione audio/video. Tale avviso dovrà emergere anche nel contenuto della registrazione.

Gli operatori che utilizzano auto geolocalizzate sono informati in merito con specifica informativa.

## Art. 17 – Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:

- a) di ottenere la conferma dell'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
- b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- c) di ottenere, a cura del responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta, ovvero di 30 giorni previa comunicazione all'interessato se le operazioni necessarie per un integrale riscontro sono di particolare complessità o se ricorre altro giustificato motivo:
  - I. la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta non può essere inoltrata dallo stesso soggetto se non trascorsi almeno novanta giorni dalla precedente istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi;
  - II. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
  - III. di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

2. Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1, lett. c), n. 1), può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

3. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.

Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al titolare o al responsabile mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata o nelle altre modalità telematiche messe a disposizione dal Comune.

5. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

## **Art. 18 – Procedure per l'accesso alle immagini da parte dell'interessato o di altro soggetto privato**

La persona interessata ad accedere alle immagini deve avanzare apposita istanza al Responsabile del Servizio della Polizia Locale, Responsabile del trattamento.

L'istanza, debitamente motivata, deve indicare a quale videocamera dell'impianto di videosorveglianza si faccia riferimento e le seguenti ulteriori informazioni finalizzate a facilitare il reperimento delle immagini, tra cui:

- il giorno e l'ora in cui l'istante potrebbe essere stato oggetto di ripresa;
- eventuali indicazioni ulteriori che rendano possibile identificare il diretto interessato così come richieste nel modulo d'istanza.

Qualora il richiedente non coincida con l'interessato dovrà fornire motivazione documentata della richiesta.

L'istanza è negata con comunicazione scritta:

- nel caso in cui le immagini di interesse non siano conservate;
- nel caso in cui l'istanza sia presentata da un soggetto diverso dall'interessato e la motivazione documentata non giustifichi la comunicazione delle informazioni.

Le immagini acquisite vengono consegnate:

- a. direttamente all'interessato se riguardano solo quest'ultimo;
- b. all'Autorità giudiziaria o di polizia che abbia ricevuto la denuncia/querela dandone comunicazione al terzo che ne ha presentato richiesta.

Il procedimento si conclude entro un massimo di 30 giorni.

## **Art. 19 – Sicurezza dei dati**

I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi nella sala controllo del Comando della Polizia Locale, dove sono custoditi i dati e le immagini registrate, a cui può accedere solo ed esclusivamente il personale in servizio della Polizia Locale, debitamente istruito sull'utilizzo dell'impianto e debitamente incaricato ed autorizzato.

Sono adottate le seguenti misure di sicurezza tecnica e organizzativa a protezione dei sistemi e delle immagini raccolte e registrate:

- i canali di trasmissione delle immagini sono protetti contro il rischio di intercettazioni;
- le immagini sono criptate;
- i componenti hardware e software utilizzati sono protetti contro attacchi informatici quali firewall, antivirus, o sistemi di intrusion detection;
- sono adottate modalità per la rilevazione di guasti nei componenti, software e canali di comunicazione;
- sono adottate misure che consentano di ristabilire la disponibilità e l'accesso ai sistemi in caso di incidente;
- i locali dove sono presenti i monitor per la visione live e computer/server dove risiedono le immagini sono protette dall'accesso abusivo;
- i monitor sono posizionati in modo che solo il personale autorizzato possa prendere visione delle immagini;

- sono previste procedure per l'assegnazione e la revoca dei diritti di accesso fisici e logici;
- sono fissati i metodi per la definizione delle credenziali di autenticazione (frequenza del cambio della password, lunghezza della password etc.)
- i log di accesso e delle operazioni effettuati sui sistemi e sulle immagini sono registrati;

#### **Art. 20. Accertamenti di illeciti e indagini di autorità giudiziarie o di polizia**

Ove dovessero essere rilevate immagini di fatti identificativi di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale e del patrimonio, l'incaricato od il Responsabile della videosorveglianza provvederà a darne immediata comunicazione agli organi competenti.

In tali casi, in deroga alla puntuale prescrizione delle modalità di conservazione di cui ai precedenti articoli, l'incaricato procederà alla registrazione delle stesse su supporti digitali. Alle informazioni raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere solo gli organi di Polizia e l'Autorità Giudiziaria.

#### **Art. 21. Comunicazione e diffusione dei dati personali**

La comunicazione dei dati personali da parte del Comune a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

È in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati personali richiesti, in conformità alla legge, da Forze di polizia, Autorità Giudiziaria, Organismi di informazione e sicurezza, o da altri soggetti pubblici, autorità di controllo, ai sensi dell'articolo 58, comma 2, del Codice (Dlgs 196/03) , per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

I dati trattati non saranno oggetto di diffusione e non saranno comunicati a terzi, se non all'Autorità giudiziaria e alla Polizia giudiziaria o ai soggetti indicati nel comma precedente, previa specifica richiesta.

#### **Art. 22. Cessazione del trattamento dei dati personali**

In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento, i dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento, sono distrutti.

#### **Art. 23. Mezzi di ricorso, tutela amministrativa e tutela giurisdizionale**

Per tutto quanto attiene al diritto di proporre reclamo o segnalazione al Garante, nonché con riferimento ad ogni altro profilo di tutela amministrativa o giurisdizionale, si rinvia integralmente a quanto disposto dagli artt. 77 e ss, GDPR.

Ai sensi dell'art.144 del D. Lgs 196/2003, come modificato dal D. Lgs 101/2018, chiunque può rivolgere all'autorità Garante una mera segnalazione.

## **CAPO I DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 24 – Tutela dei dati personali**

1. Con l'applicazione del regolamento in oggetto, l'Ente assicura che il trattamento dei dati personali mediante il sistema comunale di videosorveglianza avvenga nel rispetto di tutte le norme in materia di tutela dei dati personali.

### **Art. 25 – Rinvio dinamico**

1. Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

### **Art. 26– Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla ripubblicazione della relativa deliberazione di approvazione divenuta esecutiva; sono da intendersi disapplicate ed abrogate tutte le disposizioni in contrasto con il presente regolamento.



Città di Gonzaga

PIAZZA CASTELLO 1 46023 – GONZAGA (MN)

Tel.0376/526311

Pec: gonzaga.mn@legalmail.it

**INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**  
**AI SENSI DELL'ARTICOLO 13**  
**(Regolamento UE 2016/679) e D.Lgs 196/2003 così come modificato dal**  
**D.lgs 101/18**

Il Regolamento UE 2016/679 “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati” (di seguito anche “GDPR” o “Regolamento”) ha la finalità di garantire che il trattamento dei Suoi dati avvenga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale.

Il Comune di Gonzaga in qualità di Titolare del trattamento, con la presente informa la cittadinanza, ai sensi dell’art. 13 (Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali), sul trattamento dei dati personali per il funzionamento della videosorveglianza urbana.

**1. Tipologia di dati personali trattati**

Potranno essere oggetto di trattamento i seguenti dati personali: le immagini e/ le videoriprese.

**2. Finalità del trattamento e natura del conferimento**

I dati personali verranno trattati per la sicurezza urbana così come previsto dalle normative vigenti e dal Regolamento sulla videosorveglianza adottato dal Comune.

**3. Base giuridica**

Il trattamento è necessario per l’esecuzione di un interesse pubblico e connesso all’esercizio di pubblici poteri, come previsto dalle normative vigenti (art. 6, lett. e) del Reg. UE 2016/679 e le normative in materia di sicurezza urbana).

**4. Modalità e periodo di conservazione dei dati**

I dati personali sono raccolti attraverso riprese video e captazione di immagini effettuate da sistemi di telecamere installate in luoghi pubblici ed aperti al pubblico, nonché in immobili di proprietà comunale, ubicati nel territorio di competenza. Specifiche ulteriori sono contenute sul Regolamento di Videosorveglianza a cui si rimanda; si segnala solo che i dati personali sono trattati dal Responsabile designato per il trattamento della videosorveglianza e da personale autorizzato. Le immagini e/o videoriprese saranno conservate per un periodo pari a sette giorni, salve deroghe richieste dall’Autorità Giudiziaria.

**5. Destinatari dei dati personali**

I dati personali non saranno in alcun modo soggetti a diffusione; potranno essere comunicati, nel rispetto delle procedure indicate nel Regolamento sulla Videosorveglianza:

- all’autorità giudiziaria;

- a società fornitrici per la gestione dei server e delle apparecchiature che saranno puntualmente nominate responsabili esterne del trattamento dei dati nel rispetto dell’art. 28 del Reg. UE 2016/679.



Città di Gonzaga

**PIAZZA CASTELLO 1 46023 – GONZAGA (MN)**

**Tel.0376/526311**

**Pec: gonzaga.mn@legalmail.it**

## **6. Diritti dell'interessato**

Il Comune garantisce, ove non contrastanti con le norme in materia di videosorveglianza, i diritti dal 15 al 22 del Regolamento. Ai sensi dell'art. 77 del Regolamento UE 2016/679, inoltre, Lei ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati nel caso in cui ritenga che il trattamento violi il citato Regolamento.

## **7. Dati di contatto del Titolare e del Responsabile della protezione dei dati**

Titolare del trattamento dei dati il Comune di Gonzaga con sede in Piazza Castello, 1, 46023 Gonzaga MN, mail di contatto: gonzaga.mn@legalmail.it

Il Comune ha nominato Responsabile della protezione dei dati l'Avvocato Cathy La Torre che può essere contattato **anche per l'esercizio dei diritti dell'interessato** all'indirizzo email: dpo@wildside.legal